



Tribunale Ordinario di Lecce

Sezione Lavoro

Decreto di fissazione di udienza

Il Giudice Lorenzo Bellanova,

letto il ricorso n.10123.2023 R.g.;

considerato il numero dei ricorsi già presentati e la tipologia del contezioso;

visto l'art. 127-ter c.p.c., ai sensi del quale: *"1. L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. 2. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. 3. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. 4. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. 5. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti";*

Fissa

per la discussione l'udienza del 19.6.24 e manda a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto a parte avversa nel rispetto dei termini di legge avvertendo che il convenuto dovrà costituirsi almeno 10 gg prima dell'udienza e che in difetto incorrerà nelle decadenze ex art.416 cpc;

Dispone

che l'udienza suddetta sia sostituita dal deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Assegna

alle parti termine sino alle **ore 9,00** della data della suddetta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;

AVVERTE

- che il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato a partire dalla scadenza del termine per il deposito delle note suindicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione del presente decreto a cura della cancelleria;



- che il mancato deposito delle note nel termine assegnato comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 127 ter c.p.c..

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Lecce, 25/10/2023

Il Giudice
Lorenzo Bellanova

